

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 343 del 19 marzo 2013

Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le procedure ai quali dovranno attenersi le aziende del servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, in attuazione dei principi in materia contenuti nell'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 4 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 ha modificato ed integrato la normativa disciplinante la dirigenza medica e sanitaria contenuta nell'articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i. In particolare, il punto d) del comma 1 ha inserito il comma 7 bis all'interno del citato articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, stabilendo l'obbligo per le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma.

I principi ai quali le regioni devono attenersi nell'adozione dell'anzidetta disciplina, riguardano:

- la composizione e le modalità di individuazione e di funzionamento della commissione esaminatrice chiamata a valutare i candidati agli incarichi in questione;
- i criteri di valutazione che la commissione deve osservare per la formazione di una terna di candidati da presentare al direttore generale dell'azienda;
- i vincoli cui deve attenersi il direttore generale per la nomina del candidato inserito nella terna presentata dalla commissione;
- le modalità di sostituzione del dirigente cui è stato conferito l'incarico nell'ipotesi di dimissioni o decadenza dello stesso;
- le procedure di nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria;
- gli elementi che devono essere oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'azienda e dell'università (relativamente, per quest'ultima, alle procedure di cui al punto precedente).

Con riferimento specifico alla commissione esaminatrice, la citata lettera a) del comma 7 bis stabilisce che la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa deve essere effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di consentire la costituzione del predetto elenco nazionale, con D.G.R n. 2533 del 11 dicembre 2012 è stato dato mandato al Segretario Regionale per la Sanità di costituire l'elenco dei direttori di struttura complessa del ruolo sanitario del Servizio Sanitario regionale.

Alla luce della predetta normativa, gli uffici che fanno capo all'Assessorato regionale alla Sanità hanno predisposto un documento (**ALLEGATO A**), di cui si propone l'approvazione, che, nel rispetto dei principi contenuti nel sopra richiamato

articolo 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992, disciplina nel dettaglio la procedura per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario da parte delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e dell'ARPAV.

Si sottolinea che l'anzidetto documento è coerente con le linee guida in materia approvate dalla Commissione Salute in data 6 febbraio 2013 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13 marzo 2013.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO l'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;
- VISTO l'articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e i.;
- VISTA la D.G.R. n. 2533 dell' 11 dicembre 2012;
- VISTE le linee guida sulla definizione dei criteri generali in merito all'applicazione dell'articolo 4, comma 1 della L. 189/2012 approvate dalla Commissione Salute in data 6 febbraio 2013 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13 marzo 2013;
- SENTITE le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di approvare la disciplina contenuta nel documento allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario da parte delle aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto e dell'ARPAV;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione.